

**S T A T U T O**

**della "Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa - Società per  
Azioni" -**

**in sigla "ITEA S.p.A."**

**Art. 1**

**DENOMINAZIONE**

**1.1** E' costituita, ai sensi per gli effetti dell'art. 7 della legge provinciale di Trento 7 novembre 2005, n.15, una Società per azioni denominata "Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa - Società per Azioni", in sigla "ITEA S.p.A.".

**1.2** La società indica la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle Imprese di cui all'art. 2497 bis, comma 2, del cod. civ..

**1.3** La società quale strumento in house providing di intervento del socio pubblico, ovvero dei soci pubblici, è altresì soggetta all'indirizzo e controllo dello stesso nelle forme previste dal successivo art. 34 in materia di controllo analogo.

**Art. 2**

**SEDE**

**2.1** La società ha sede in Trento.

**2.2** Il consiglio di amministrazione ha facoltà di trasferire la sede nell'ambito del territorio della provincia di Trento e di istituire e di sopprimere ovunque sedi secondarie, succursali, filiali ed uffici di rappresentanza.

**Art. 3**

**OGGETTO SOCIALE**

**3.1** La società a capitale interamente pubblico costituisce lo strumento del sistema della Pubblica Amministrazione per l'esercizio del servizio pubblico di edilizia abitativa ed opera per affidare in locazione a nuclei familiari, nell'ambito della provincia di Trento e per conservare ed incrementare la disponibilità di alloggi destinati ad essere condotti in locazione, in conformità alla legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, ai regolamenti di attuazione della stessa, in conformità alle direttive ed agli atti di programmazione ed indirizzo della Provincia autonoma di Trento e, nelle materie da tale legge disciplinate, agli atti di programmazione degli enti locali.

**3.2** La Società opera prevalentemente con la Provincia autonoma di Trento e con i suoi enti strumentali di cui all'art. 33 della legge provinciale 18 giugno 2006, n. 3, nonché con gli enti locali ed eventuali altri soggetti operanti in Trentino con finalità d'interesse pubblico.

**3.3** In caso di affidamento diretto di compiti alla società da parte dell'ente pubblico o dei soci, oltre l'ottanta per cento del fatturato dovrà essere relativo a questi; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita

solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

**3.4** Al fine della concessione in locazione di alloggi residenziali a nuclei familiari, aventi titolo in forza della disciplina della Provincia autonoma di Trento in materia di edilizia abitativa, la società dovrà:

a) curare la gestione e l'amministrazione del proprio patrimonio immobiliare, come pure degli immobili dei quali abbia conseguito in qualsiasi forma la disponibilità;

b) stipulare con gli enti locali le convenzioni previste dall'art. 1, comma 3, lettere c) e d) della legge provinciale 7 novembre 2005 n. 15;

c) curare la realizzazione di nuovi alloggi, acquistando aree fabbricabili o fabbricati esistenti e svolgendo le attività di progettazione, costruzione, ristrutturazione, risanamento e restauro;

d) ricevere in conferimento dai comuni, dalla Provincia autonoma di Trento e da altri enti pubblici la proprietà o altri diritti reali di godimento di alloggi;

e) assumere dai comuni, dalla Provincia autonoma di Trento e da altri enti pubblici la gestione e curare l'amministrazione di alloggi di proprietà dei suddetti enti, o dei quali questi abbiano conseguito la disponibilità;

f) acquisire da enti locali e comuni, proprietari di aree fabbricabili o di fabbricati da risanare, sulla base di accordi di programma conformi alle prescrizioni dell'art. 4 legge provinciale 7 novembre 2005 n.15, il diritto di superficie su detti immobili, assumendo l'obbligazione di edificare o risanare gli alloggi.

**3.5** La società, inoltre, dovrà conseguire, con le modalità che riterrà opportune, la disponibilità di alloggi da destinare all'utilizzazione, anche collettiva, da parte di utenti portatori di esigenze abitative di natura temporanea. Tale attività, la cui gestione dovrà essere separatamente evidenziata in contabilità, dovrà essere svolta secondo stretti criteri di economicità ed a condizione che i ricavi attesi coprano i costi.

**3.6** La società inoltre, nella costante osservanza del diritto comunitario e delle disposizioni in materia di appalti di lavori, forniture e servizi, potrà conseguire dalla Provincia autonoma di Trento e suoi enti funzionali, dai comuni, dalle loro forme associative e dai loro enti funzionali, stipulando apposite convenzioni:

a) la gestione ed amministrazione di strutture di proprietà dei suddetti enti, destinate a servizi pubblici di competenza degli enti medesimi;

b) le funzioni di stazione appaltante per la realizzazione di strutture, destinate a servizi pubblici di competenza degli enti medesimi;

c) ogni incarico ulteriore, per l'esecuzione di attività utili al perseguimento delle finalità indicate dalla legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15.

**3.7** La società potrà inoltre, sempre nel rispetto della normativa comunitaria, assumere la gestione di alloggi appartenenti a soggetti privati. Tale attività, la cui gestione dovrà essere separatamente evidenziata in contabilità, dovrà essere svolta secondo stretti criteri di economicità ed a condizione che i ricavi attesi coprano i costi.

**3.8** La società potrà, su richiesta degli enti locali, mettere a disposizione di enti, associazioni senza scopo di lucro e di istituzioni, con finalità di recupero sociale, di accoglienza o assistenza per loro finalità statutarie, nonché delle forze dell'ordine, alloggi o immobili anche non destinati ad uso abitativo, secondo criteri e condizioni previste dalla vigente normativa.

**3.9** La società potrà instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con la Provincia, con i suoi enti funzionali, nonché con i comuni, con le loro forme associative e con i loro enti funzionali, con tutti gli enti pubblici operanti nel territorio della Provincia autonoma di Trento e con le società a partecipazione pubblica. Detti rapporti saranno regolati da apposite convenzioni che disciplineranno le modalità da seguire per lo svolgimento delle attività previste dall'oggetto sociale, la possibilità di ottenere, a favore della società, la messa a disposizione di personale della Provincia e supporto amministrativo o tecnico, definendo i conseguenti rapporti finanziari.

**3.10** Per il perseguimento delle proprie finalità la società reperirà i mezzi finanziari necessari anche attraverso la valorizzazione del proprio patrimonio. La società potrà effettuare operazioni in materia di beni disciplinate dalla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, ed in particolare quelle previste dagli artt. 31 e 31 bis di quest'ultima legge.

**3.11** La Società, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, potrà promuovere la costituzione o assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote o partecipazioni in altre società, consorzi o enti in genere, aventi scopo analogo o affine al proprio.

**3.12** Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà altresì compiere ogni operazione commerciale, industriale ed immobiliare; a tale fine potrà altresì compiere in via non prevalente e con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi.

#### **Art. 4**

##### **DURATA**

**4.1** La durata della società è fissata al 31 dicembre 2060, salvo proroghe o anticipato scioglimento a sensi di legge o di

statuto.

#### **Art. 5**

##### **CAPITALE SOCIALE - AZIONI**

**5.1** Il capitale sociale iniziale è fissato in Euro 3.412.077 (tremilioniquattrocentododicimilasettantasette) e sarà suddiviso in 3.412.077 (tremilioniquattrocentododicimilasettantasette) azioni del valore di 1 (un) Euro ciascuna.

**5.2** Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

**5.3** L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione. La delibera di aumento del capitale assunta dall'organo amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da Notaio.

**5.4** Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Con apposita delibera di assemblea straordinaria possono essere create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi a sensi degli artt. 2348 e segg. cod. civ.. In tal caso le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

#### **Art. 6**

##### **TITOLARITA' DELLE AZIONI - QUALITA' DI SOCIO**

**6.1** Possono conseguire diritti di proprietà piena, nuda o di usufrutto sulle azioni sociali ed acquistare conseguentemente la qualità di socio ed esercitare i diritti sociali, esclusivamente:

- a) la Provincia autonoma di Trento;
- b) i comuni del territorio della provincia di Trento;
- c) le forme associative fra i comuni di cui alla lettera b), se ed in quanto munite di autonoma personalità giuridica, alle quali sia attribuito l'esercizio di funzioni in materia di edilizia abitativa, nonché eventuali altri soggetti operanti in Trentino con finalità d'interesse pubblico.

**6.2** Per entrare a far parte della Società gli aspiranti soci dovranno presentare una domanda all'organo di amministrazione dalla quale risultino, la sede, la ragione sociale o la denominazione dell'ente, l'oggetto sociale dello stesso e l'attività svolta.

L'ammissione di nuovi soci, in occasione di sottoscrizione di

aumento di capitale o di acquisto di quote da altri soci, sarà subordinata alla verifica dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo.

La perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta l'esclusione da socio.

**6.3.** Ogni atto di trasferimento che contraddica le previsioni di cui al precedente art. 6.1. non avrà efficacia nei confronti della società.

**6.4** Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro dei soci.

#### **Art. 7**

##### **TRASFERIMENTO DELLE AZIONI - LIMITI**

**7.1.** Le azioni ed i diritti sulle azioni sono trasferibili esclusivamente a favore dei soggetti che possono acquisire la qualità di soci, ai sensi dell'art. 6.1.

**7.2** In caso di trasferimento delle azioni gli altri soci hanno diritto di prelazione a parità di condizioni e di prezzo. Il socio che intende alienare la sua quota o sua parte, deve comunicarlo agli altri soci con lettera raccomandata o con posta certificata (PEC), specificando l'acquirente, il prezzo (individuato in esito a procedura di evidenza pubblica) e le modalità di pagamento. I soci che intendono esercitare la prelazione, debbono farlo entro trenta giorni dalla data di ricezione della raccomandata o della posta certificata (PEC). Se più soci esercitano il diritto di prelazione l'acquisto avviene proporzionalmente al numero di azioni possedute.

In caso di mancato esercizio della prelazione, il cessionario non socio deve possedere i requisiti di cui all'art. 6.1.

**7.3** Le azioni e i diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale sono liberamente trasferibili per atto tra vivi senza limitazioni e/o vincoli di sorta, salvo il rispetto delle prescrizioni di legge in tema di circolazione delle azioni e salvo il diritto di prelazione previsto al successivo art. 7.5 e l'obbligo di preventivo gradimento ai sensi del successivo art. 7.6. In ogni caso il trasferimento dovrà aver luogo, garantendo il mantenimento della proprietà pubblica della Società.

**7.4** Ai fini del presente articolo per "trasferimento" si intende qualunque atto di alienazione, interpretato nella più ampia accezione del termine, che comporti, direttamente o indirettamente, a titolo oneroso o gratuito, il passaggio di titolarità delle azioni o di diritti d'opzione e quindi, a puro titolo esemplificativo, la vendita, la permuta, il conferimento in società, la donazione, nonché qualunque atto di costituzione e trasferimento di diritti reali di qualsiasi genere.

**7.5** Ai sensi dell'articolo 33, comma 7 bis, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, la Provincia può alienare agli enti locali, anche a titolo gratuito, azioni della società, eventualmente condizionando risolutivamente l'alienazione al

venir meno dell'affidamento.

Fermo restando gli obblighi assunti all'atto del trasferimento di azioni, qualora un socio intenda trasferire a soci o a terzi, in tutto o in parte, le proprie azioni o diritti di opzione sulle emittenti azioni in caso di aumento del capitale sociale, agli altri soci spetta il diritto di prelazione secondo le seguenti disposizioni.

Il socio offerente che intende effettuare il trasferimento deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci a mezzo di lettera raccomandata R. R., o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, specificando il nome del/i soggetto/i disposto/i all'acquisto e le condizioni di trasferimento e specificando se la prelazione può essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli. In tutti i casi in cui il negozio di trasferimento comporti la costituzione o il trasferimento di diritti reali diversi dalla proprietà, ovvero non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci avranno il diritto di acquistare le azioni o i diritti di opzione al corrispettivo determinato dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità e nella misura previste dall'art. 2437 ter del cod. civ..

L'offerente, ricevuta la comunicazione della determinazione del corrispettivo da parte del Consiglio di Amministrazione, se intende confermare la propria offerta deve darne comunicazione, a pena di decadenza, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata R. R., o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di offerta in prelazione oppure, nei casi di cui al precedente paragrafo, della comunicazione della conferma di offerta in prelazione, provvede a darne notizia scritta a tutti i soci iscritti a libro soci a mezzo di lettera raccomandata R. R., o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono comunicare, a mezzo di lettera raccomandata R. R., o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in prelazione e l'eventuale richiesta di acquisto delle azioni o dei diritti di opzione non richiesti dagli altri soci.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita, sono ad essi

attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono avvalersene. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del predetto termine di 30 (trenta) giorni, provvede ad informare l'offerente e tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata R. R., o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, delle proposte di acquisto pervenute. L'atto di trasferimento ed il pagamento del corrispettivo dovuto in caso di esercizio della prelazione deve avvenire nei medesimi termini contenuti nella offerta dell'offerente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detto trasferimento e detto pagamento devono avvenire entro i 20 (venti) giorni successivi al completamento delle predette procedure.

**7.6** Qualora, per tutte o parte delle azioni o dei diritti di opzione, il diritto di prelazione non venga esercitato, il trasferimento è comunque subordinato al preventivo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve senza indugio attivare la decisione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, a pena di decadenza, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal completamento della procedura di prelazione, dovrà comunicare al socio offerente la decisione sul gradimento a mezzo di lettera raccomandata R. R., o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento. Qualora il gradimento venga negato, la Società dovrà acquistare le azioni (nei limiti consentiti dall'art. 2357 del cod. civ..) ovvero procurarne l'acquisto da parte di un terzo gradito dal Consiglio di Amministrazione, al corrispettivo determinato secondo le modalità e nella misura previste dall'art. 2437 ter del cod. civ.. Il trasferimento ed il pagamento del corrispettivo devono avvenire entro i 20 (venti) giorni successivi dal ricevimento della comunicazione di diniego del gradimento.

**7.7** In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, il trasferimento non avrà efficacia verso la Società.

## **Art. 8**

### **RECESSO**

**8.1** I soci hanno diritto di recesso nei casi previsti dalla legge, salvo quanto previsto nel successivo art. 8.2.

**8.2** Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla approvazione delle deliberazioni riguardanti: (a) la proroga del termine; (b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

**8.3** Per la disciplina del recesso del socio si applicano le

disposizioni di cui all'art. 2437-bis cod. civ. e seguenti.

#### **Art. 9**

##### **FINANZIAMENTI**

**9.1** La società, impregiudicati gli apporti, le contribuzioni, dotazioni o finanziamenti dipendenti da specifiche disposizioni di legge, potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti.

#### **Art. 10**

##### **OBBLIGAZIONI**

**10.1** L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dal consiglio di amministrazione, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'Assemblea straordinaria.

**10.2** L'assemblea, con apposita deliberazione adottata in sede straordinaria, potrà attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili. In ragione del disposto dell'art. 6.1., la delibera dovrà assicurare che la titolarità delle obbligazioni convertibili possa essere conseguita solo da soggetti, che presentino i requisiti per essere soci della società, limitando le facoltà di circolazione delle obbligazioni o la facoltà di esercitare i diritti di conversione, con le modalità che appariranno idonee al raggiungimento di tale finalità.

#### **Art. 11**

##### **STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI**

**11.1** La società può emettere altri strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali e/o amministrativi escluso comunque il voto nell'assemblea dei soci, e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, ai sensi dell'art. 2346 ultimo comma cod. civ.. Costituiscono in ogni caso apporti, legittimanti l'emissione di correlati strumenti finanziari, la messa a disposizione della società di immobili o aree, per l'esercizio delle attività previste dall'oggetto sociale.

**11.2** L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

**11.3** La società può emettere detti strumenti finanziari per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

**11.4** La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento



e di circolazione e le modalità di rimborso.

#### **Art.12**

##### **PRINCIPI SUGLI ORGANI**

**12.1** La nomina e le attività degli organi sono effettuate in osservanza della disciplina del Codice Civile e del presente Statuto nonché nel rispetto delle procedure e degli atti di esercizio delle funzioni di governo, comprese quelle di direttiva, di controllo e di indirizzo previste dalla disciplina provinciale vigente.

**12.2** La composizione degli organi collegiali deve assicurare il rispetto dell'equilibrio di genere, almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

#### **Art. 13**

##### **ASSEMBLEE - CONVOCAZIONE**

**13.1** L'assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

**13.2** L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, anche su domanda dei soci a sensi dell'art. 2367 cod. civ.; l'assemblea è convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo purché in Italia.

**13.3** L'assemblea viene convocata con avviso comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

**13.4** Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una seconda convocazione ed ulteriori convocazioni, per le quali valgono le medesime maggioranze previste per l'assemblea di seconda convocazione.

**13.5** In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa alla assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

**13.6** Nell'ipotesi di cui al precedente punto, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

#### **Art. 14**

##### **ASSEMBLEE - DIREZIONE**

**14.1** L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, se nominato, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea a maggioranza dei presenti eleggerà il suo Presidente.

**14.2** Il direttore generale, ove nominato, svolge le funzioni di segretario; in sua assenza l'assemblea nomina un segretario anche non socio.

**14.3** Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la

regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

**14.4** L'assemblea, ove necessario, nomina uno o più scrutatori anche non soci.

#### **Art. 15**

##### **ASSEMBLEE - SVOLGIMENTO**

**15.1** Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto. Non è richiesto il preventivo deposito delle azioni o dei certificati azionari.

**15.2** Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta nel rispetto dei limiti prescritti dall'art. 2372 cod. civ.. E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

**15.3** I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

**15.4** E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società.

#### **Art. 16**

##### **ASSEMBLEE - DELIBERAZIONI**

**16.1** Ogni azione attribuisce il diritto di voto, salvo che nel caso in cui siano state create azioni senza diritto di voto o con diritto limitato a particolari argomenti, o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni, non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

**16.2** L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che

rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

**16.3** L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera col voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea; anche in seconda convocazione, è comunque necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni di cui al II comma dell'art. 2351 del cod. civ..

**16.4** Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

#### **Art. 17**

##### **ASSEMBLEE - VERBALIZZAZIONE**

**17.1** Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge o dal Presidente dell'assemblea.

**17.2** Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

**17.3** Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

#### **Art.18**

##### **ORGANO DI AMMINISTRAZIONE**

- 18.1** La Società è amministrata da un Amministratore Unico.
- 18.2** Qualora sia ammesso ai sensi dell'art. 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, e per effetto della disciplina attuativa, la società potrà essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, denominati "Consiglieri" e, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n. 120.
- 18.3** L'Amministratore Unico, se nominato, svolge le funzioni statutarie del Consiglio di Amministrazione e del Presidente dello stesso.
- 18.4** I componenti dell'organo di amministrazione durano in carica per un periodo massimo di 3 (tre) esercizi secondo quanto stabilito in sede di nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Essi sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, l'Assemblea provvede alla loro sostituzione. I nuovi Consiglieri rimangono in carica per il periodo che sarebbe spettato ai Consiglieri da loro sostituiti. In caso di cessazione della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si provvede al rinnovo dell'intero Consiglio ai sensi dell'art. 2386, comma 4, del cod. civ..
- 18.5** Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra uno dei suoi componenti, esclusivamente al fine di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento; al Vice Presidente non possono essere attribuiti deleghe o compensi connessi a tale carica a norma dell'art. 11, comma 9, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

## **Art. 19**

### **NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI**

- 19.1** Per la nomina e la designazione degli amministratori si applica la specifica normativa anche di livello provinciale, nel rispetto sia dell'art. 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, sia della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
- 19.2** Oltre che nei casi di cui all'art. 2382 del cod. civ. non può essere nominato amministratore e se nominato decade:
- 1) colui che si trova in una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d), o al quale sia stata applicata una misura di prevenzione di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
  - 2) il dipendente dell'Amministrazione pubblica che detiene il controllo od esercita la vigilanza sulla società.
- 19.3** Si applica la sospensione di diritto dalla carica secondo quanto previsto dall'art. 15, commi 4 bis e 4 quater, per l'amministratore nei cui confronti sopravviene una delle condizioni di cui sopra.

**19.4** Costituisce causa ostativa alla nomina ed altresì causa di decadenza anche l'emanazione della sentenza di patteggiamento prevista dall'art. 444, comma 2, del cod. proc. pen.. Gli amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la sospensione della carica o la decadenza dall'ufficio.

**19.5** Fatte salve le responsabilità previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché l'eventuale azione ex art. 2392 del cod. civ. per i danni cagionati alla società, si applicano a carico degli amministratori che non abbiano adottato le misure organizzative e gestionali per la prevenzione della corruzione in base alla legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero il programma triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, le sanzioni previste in sede di autodeterminazione nell'ambito del sistema disciplinare ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

**19.6** La nomina degli amministratori spetta all'assemblea ordinaria dei soci, salvo che per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo. Al fine di assicurare la partecipazione dei soci, diversi dalla Provincia autonoma di Trento, all'amministrazione della società ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale 7 novembre 2005 n. 15 per il periodo nel quale la Provincia autonoma detenga la maggioranza dei voti esprimibili in assemblea, la deliberazione assembleare per la nomina degli amministratori sarà assunta secondo il criterio del c.d. voto di lista od analogo criterio, atto ad assicurare ai soci di minoranza la facoltà di eleggere un amministratore di propria espressione, alla cui adozione dovrà procedersi, senza necessità di modifica del presente Statuto, mediante deliberazione assembleare di approvazione di un apposito regolamento. Alla redazione ed alla sottoposizione all'assemblea della proposta di regolamento provvederà l'organo amministrativo, al momento in cui constaterà che il 5% del capitale sociale risulterà sottoscritto da soci, diversi dalla Provincia autonoma di Trento. Il regolamento dovrà prevedere modalità atte ad assicurare la facoltà ai soci la cui partecipazione, anche cumulata, sia pari o superiore al 5% e non superiore al 49%, di designare almeno un candidato in una lista, nella quale il candidato o quello fra i candidati che abbia conseguito i voti maggiori sia nominato alla carica di amministratore; il regolamento dovrà altresì garantire la formazione delle liste in applicazione del criterio di riparto tra generi ai fini del rispetto, nella composizione del consiglio di amministrazione, di quanto previsto all'art. 12.2.

**19.7** La previsione del precedente art. 19.6 perderà efficacia, nel momento in cui la Provincia autonoma di Trento cesserà di detenere la maggioranza dei voti esprimibili nell'assemblea.

A partire da tale momento, la nomina degli amministratori avrà luogo con le modalità ordinarie di voto assembleare.

**19.8** La composizione del Consiglio di amministrazione deve assicurare il rispetto dell'equilibrio fra generi, almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

#### **Art. 20**

##### **AMMINISTRATORI - PRESIDENZA - RIUNIONI CONSIGLIO**

**20.1** Il consiglio di amministrazione, ove costituito, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina nella sua prima adunanza fra i propri componenti il presidente ed un vice presidente che sostituisca il presidente in caso di assenza o impedimento; il direttore generale, ove nominato, svolge le funzioni di segretario; in sua assenza il consiglio di amministrazione nomina un segretario.

**20.2** Il consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi componenti o dal collegio sindacale.

La convocazione deve avvenire con avviso raccomandato, telegramma, ovvero a mezzo fax o posta elettronica al domicilio o al numero risultante nei libri sociali con prova di ricevimento, inviato ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 3 (tre) giorni.

In difetto di tale formalità il consiglio delibera con la presenza di tutti i consiglieri e dei componenti effettivi del collegio sindacale.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano con gli intervenuti dislocati in più luoghi, che siano collegati fra loro con mezzi di collegamento audiovisivi, per audio o teleconferenza o con sistemi simili di comunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, luogo in cui deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

**20.3** Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ed in sua assenza dal vicepresidente.

In mancanza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto espresso dal

presidente o dal vicepresidente se il presidente è assente o in posizione di conflitto di interessi.

#### **Art. 21**

##### **POTERI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE**

**21.1** L'organo di amministrazione è investito del potere di gestione della Società e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere gli atti che ritenga necessari ed opportuni per la attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea e nel rispetto del controllo analogo esercitato ai sensi di quanto previsto al successivo art. 34.

**21.2** Tale attività è svolta nel rispetto delle direttive stabilite dalla Provincia autonoma di Trento ai sensi della disciplina vigente nonché nel rispetto delle procedure e degli atti di esercizio delle funzioni di governo, comprese quelle di direttiva, di controllo e di indirizzo previste dalla disciplina vigente. La Società, in particolare, sulla base delle predette direttive si dota di strumenti di programmazione e reporting a corredo dei quali il Collegio sindacale redige apposita relazione.

**21.3** Al fine di consentire altresì l'esercizio del potere di controllo analogo, l'organo di amministrazione ha il dovere di attenersi alle direttive impartite dall'organismo individuato dall'art. 34 del presente Statuto in merito agli obiettivi gestionali e alle modalità per la loro attuazione e di fornire le informazioni richieste, affinché lo stesso possa svolgere le funzioni e i poteri di indirizzo, vigilanza e controllo ad esso attribuiti.

**21.4** Possono essere adottate dal consiglio di amministrazione, in luogo dell'assemblea dei soci le decisioni relative a:

- l'approvazione del progetto di fusione nei casi ed alle condizioni di cui agli artt. 2505 e 2505 bis del cod. civ.;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- l'aumento del capitale nei limiti ed alle condizioni di cui al precedente art. 5.3.

#### **Art. 22**

##### **DELEGA DELLE ATTRIBUZIONI CONSILIARI**

**22.1** Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ai sensi dell'art. 2381 del cod. civ. ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea, determinando i limiti della delega; non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli artt. 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis del cod. civ..

**22.2** Il Consiglio di Amministrazione può attribuire incarichi speciali in determinati ambiti ai propri componenti, senza riconoscimento di deleghe e compensi connessi a tali incarichi.

## **Art. 23**

### **PRESIDENTE E RAPPRESENTANZA SOCIALE**

**23.1** L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, è il legale rappresentante della società. Esercita le attribuzioni demandategli dalla legge e dal presente Statuto, nonché tutte le altre attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'art. 22.1 in materia di delega di attribuzioni consiliari.

**23.2** La firma sociale spetta all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione, se nominato, e - in caso di sua assenza o impedimento - al Vice Presidente e, quando anche questi sia impedito o assente, al Consigliere più anziano. La firma del Vice Presidente o del Consigliere più anziano costituisce di per sé stessa la prova, nei confronti di terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente e del Vice Presidente. La firma sociale spetta altresì al Direttore generale per i poteri previsti statutariamente.

**23.3** La firma e la rappresentanza sociale spettano, inoltre, al consigliere delegato nei limiti e nei termini stabiliti nella delega conferita dall'organo di amministrazione, che ha facoltà di conferire l'uso della firma sociale, di fronte ai terzi e in giudizio, anche al Direttore generale, ai Dirigenti e Procuratori.

## **Art. 24**

### **AMMINISTRATORI COMPENSI**

**24.1** L'Assemblea determina preventivamente il compenso da corrisondersi all'Amministratore Unico ovvero ai componenti del Consiglio di Amministrazione, l'ammontare del gettone di presenza nonché l'ammontare complessivo dei compensi comprensivi di quelli eventualmente attribuiti per deleghe.

**24.2** Nella determinazione dei compensi si dovranno osservare principalmente le disposizioni dell'art. 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, ed i relativi provvedimenti attuativi vigenti in materia.

**24.3** È fatto divieto di corrispondere ai componenti dell'organo di amministrazione gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

**24.4** L'Assemblea determina le modalità di rimborso delle spese sostenute dai componenti dell'organo di amministrazione per l'esercizio delle loro funzioni.

## **Art. 25**

### **DIRETTORE E VICEDIRETTORE GENERALE**

**25.1** Il direttore generale è nominato dall'organo di amministrazione; sovrintende alla struttura organizzativa della Società, svolge funzioni esecutive e di coordinamento dell'attività operativa della Società, gestisce gli affari correnti secondo le direttive del presidente e dell'organo di amministrazione, è capo del personale e provvede alla sua



gestione; esercita ogni altro potere e funzione attribuitigli in via continuativa o volta per volta dall'organo di amministrazione.

**25.2** Il direttore generale riferisce periodicamente all'organo amministrativo in ordine all'andamento dell'amministrazione ed alla propria attività e presenza alle riunioni del consiglio di amministrazione.

**25.3** Il direttore generale ha la rappresentanza della società per i poteri attribuitigli dallo Statuto e dall'organo di amministrazione.

**25.4** Il vicedirettore generale, ove nominato, rappresenta la società per gli affari conferiti dall'organo di amministrazione nei limiti dallo stesso stabiliti e sostituisce il Direttore Generale, in caso di assenza o impedimento dello stesso, con i medesimi poteri.

#### **Art. 26**

##### **ORGANI DI CONTROLLO**

**26.1** Sono organi di controllo:

- il collegio sindacale, cui spetta vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;
- il revisore legale dei conti, ovvero una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia, cui spetta la revisione legale dei conti;
- l'organismo di vigilanza previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

#### **Art. 27**

##### **COLLEGIO SINDACALE**

**27.1** Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. I Sindaci sono nominati nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

**27.2** I sindaci, compreso il Presidente, sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dalla Provincia autonoma di Trento, ex art. 2449 cod. civ.. Un componente è designato dalle minoranze del Consiglio provinciale.

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

**27.3** Ai membri del Collegio Sindacale si applicano le cause ostative alla nomina, di decadenza e di sospensione previste per gli amministratori con riferimento all'applicazione della legge 19 marzo 1990, n. 55.

**27.4** Per la nomina e la designazione dei membri del Collegio Sindacale si applica la specifica normativa anche di livello

provinciale, nel rispetto sia dell'art. 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, sia della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10.

#### **Art. 28**

##### **COMPENSI DEL COLLEGIO SINDACALE**

**28.1** L'Assemblea determina preventivamente il compenso da corrispondersi al Collegio Sindacale ed eventualmente l'ammontare del gettone di presenza.

**28.2** Nella determinazione dei compensi si dovranno osservare principalmente le disposizioni dell'art. 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, ed i relativi provvedimenti attuativi vigenti in materia.

**28.3** È fatto divieto di corrispondere ai componenti il Collegio sindacale gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

**28.4** L'Assemblea determina le modalità di rimborso delle spese sostenute dai componenti dell'organo di controllo per l'esercizio delle loro funzioni.

#### **Art. 29**

##### **REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

**29.1** La revisione legale dei conti verrà affidata ad un revisore legale dei conti ovvero ad una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

**29.2** L'incarico al revisore legale dei conti o alla società di revisione è conferito dall'Assemblea ordinaria, su proposta motivata del Collegio Sindacale, e ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

**29.3** L'Assemblea determina il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per l'intera durata dell'incarico.

#### **Art. 30**

##### **ORGANISMO DI VIGILANZA**

**30.1** L'Organismo di Vigilanza, previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, può essere monocratico o collegiale ed è nominato dall'Assemblea dei Soci per 3 (tre) esercizi nel rispetto dell'equilibrio fra generi.

**30.2** I componenti durano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rinominabili.

**30.3** Ai membri dell'Organismo di Vigilanza spetta un compenso che deve essere deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina. Nella determinazione dei compensi si dovranno osservare principalmente le disposizioni dell'art. 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, ed i relativi provvedimenti attuativi vigenti in materia.

**30.4** La funzione di Organismo di Vigilanza non può essere affidata al Collegio Sindacale.

#### **Art. 31**

##### **ALTRI ORGANI**

**31.1** È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è limitata ai casi previsti dalla legge.

#### **Art. 32**

##### **BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI**

**32.1** Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

**32.2** Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

**32.3** Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. In questi casi gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

#### **Art. 33**

##### **RIPARTIZIONE DEGLI UTILI**

**33.1** Gli utili netti risultanti dal Bilancio saranno così ripartiti:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che questa non avrà raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il 45% (quarantacinque per cento) mediante accantonamento a riserva per investimenti futuri, fatta salva la diversa indicazione della Provincia;
- il residuo a disposizione dell'Assemblea.

#### **Art. 34**

##### **CONTROLLO ANALOGO**

**34.1** La Provincia esercita mediante un proprio organismo sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. In caso di pluralità di soci affidanti, gli enti pubblici partecipanti esercitano congiuntamente mediante uno o più organismi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

**34.2** Tale controllo analogo si concretizza in speciali poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sulla società, al fine di assicurare il perseguimento della missione della società, la vocazione non commerciale della medesima e la conformità del servizio prestato all'interesse pubblico della Provincia, ovvero, in caso di pluralità di soci, agli enti pubblici partecipanti.

**34.3** Gli speciali poteri di indirizzo, vigilanza e controllo riconosciuti alla Provincia, ovvero, in caso di pluralità di soci, agli enti pubblici partecipanti, sono ulteriori ed aggiuntivi rispetto ai diritti spettanti in qualità di socio secondo la disciplina del Codice Civile.

**34.4** Le indicazioni provenienti dall'organismo incaricato del controllo analogo sono vincolanti per l'organo di amministrazione e per l'Assemblea dei Soci, i quali sono tenuti a darvi attuazione.

**34.5** I poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sono esercitati in conformità con le modalità e le tempistiche di funzionamento degli organi sociali e, comunque, senza cagionare danni o ritardi all'operato della Società. Il mancato esercizio di detti poteri entro i termini previsti per le convocazioni e/o deliberazioni degli organi sociali cui si riferisce il controllo, equivale all'espressione di un parere favorevole.

**34.6** Le modalità di nomina, composizione ed i criteri di funzionamento dell'organismo incaricato del controllo analogo sono disciplinati dalla Provincia, ovvero, in caso di pluralità di soci affidanti, mediante convenzione tra i soci o patto parasociale.

#### **Art. 35**

##### **PRINCIPI FONDAMENTALI SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLA GESTIONE DELLE SOCIETA' A CONTROLLO PUBBLICO**

**35.1** Ai sensi e per gli effetti degli artt. 5, 7, 8 e 10 e 18 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è necessaria l'adozione della deliberazione della Giunta provinciale, ovvero, in caso di pluralità di soci partecipanti, del provvedimento dell'organo competente per ogni ente pubblico partecipante in tutti i seguenti casi:

- le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;
- la trasformazione della società;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- la revoca dello stato di liquidazione.

Per i casi successivi è necessario il provvedimento dell'organo competente dell'ente pubblico partecipante direttamente interessato e coinvolto nelle specifiche operazioni:

- le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto della partecipazione in ITEA S.p.A;
- l'alienazione della propria partecipazione in ITEA S.p.A. o la costituzione di vincoli sulla partecipazione sociale in ITEA S.p.A..

**35.2** La quotazione di azioni o altri strumenti finanziari in mercati regolamentati è subordinata all'adozione della deliberazione della Giunta provinciale, ovvero, in caso di pluralità di soci, all'adozione del provvedimento dell'organo competente per ogni ente pubblico controllante.

**35.3** L'organo di amministrazione adotta misure idonee ad assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 9 ter, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, la distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di gestione.

#### **Art. 36**

**SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**36.1** Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinando i criteri per la liquidazione, fissandone i poteri e i compensi.

**Art. 37**

**NORME DI RINVIO**

**37.1** Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.

Trento, 29 luglio 2019

F.to: Ghirardini Salvatore

F.to: Marco Dolzani (L.S.)